

## IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Rita Lupi

### 1. PREMESSA

Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo costituzionalmente necessario, trova definizione nell'articolo 66 dello Statuto in quanto “ [...] *Jorgano di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta*”.

Dopo vent'anni dalla sua istituzione (l.r. 22/1998, poi sostituita dalla l.r. 36/2000) si avverte la necessità di una riforma profonda del CAL per rinnovare il ruolo e le competenze di questo organismo all'interno dell'ordinamento e del sistema delle relazioni istituzionali regionali, soprattutto alla luce di un contesto istituzionale mutato con l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - la cosiddetta “legge Delrio” - che ha profondamente trasformato le province nella composizione degli organi e creato le città metropolitane.

Va infine ricordato l'esito del referendum sulla riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione che, bocciando l'abolizione delle province dal testo costituzionale, rimette in discussione il percorso finora intrapreso di riordino istituzionale.

### 2. LA FORMULAZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI

Nel 2017 sono state convocate 11 sedute del CAL per l'esame di provvedimenti di iniziativa della Giunta regionale relativi a: 14 proposte di legge; 2 proposte di deliberazioni; 18 proposte di regolamenti; 2 decisioni ex lege 243/2012.

I pareri sono stati tutti espressi con voto favorevole: 6 di questi contengono “raccomandazioni” ed 1 “condizioni”.

In particolare i pareri accompagnati da raccomandazioni riguardano: 4 proposte di legge, 1 proposta di deliberazione e 1 proposta di regolamento. Il parere “condizionato” all'accoglimento di richiesta di modifiche si riferisce alla proposta di regolamento (deliberazione della Giunta regionale 1415/2016), concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale.

Le proposte di legge contenenti raccomandazioni sono:

Proposta di legge n. 151- Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

La raccomandazione, relativa alla disciplina degli interventi ammessi anche se non conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, contiene la richiesta di rendere esplicito che la riduzione minima del 50% degli oneri

specifici, previsti dall'articolo 83, comma 5 della l.r. 65/2014, rientri tra le *possibilità* di applicazione da parte del comune.

Proposta di legge n. 181 - Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave, modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

Proposta di legge n.185 - Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua. Abrogazione alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Proposta di legge n. 202 - Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

In merito alle tre proposte di legge, il CAL fa propri, in forma di "raccomandazioni", i contenuti emendativi dei documenti presentati congiuntamente dalle associazioni degli enti locali.

Proposta di legge n. 188 - Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della provincia di Lucca conseguenti il riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015);

Proposta di legge n. 221 - Disposizioni in materia di edilizia pubblica (ERP) - Testo Unico.

E' opportuno segnalare che l'esame delle due proposte di legge è stato rinviato a seguito del dibattito dell'assemblea del CAL che ha fatto emergere la necessità di approfondimenti e di ulteriori confronti in ambito istituzionale che tuttavia, per quanto riguarda la proposta di legge 188, non hanno contribuito a risolvere alcune criticità presentate dalla Provincia di Lucca così che la Commissione referente, al termine dei 30 giorni previsti dal regolamento del Consiglio regionale per espressione del parere del CAL, ha continuato i propri lavori licenziando il provvedimento senza alcuna modifica al testo presentato dalla Giunta regionale.

Il CAL ha espresso parere favorevole con raccomandazioni alla proposta di deliberazione n. 312 - Nota di aggiornamento al DEFR<sup>1</sup> 2018 condividendo il documento presentato da ANCI Toscana in cui si evidenzia la necessità di allocare le risorse, in sinergia con quelle europee, nazionali e degli enti locali:

- per interventi finalizzati ad incrementare il patrimonio abitativo pubblico, per

---

<sup>1</sup> Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, di prevenzione sismica e a sostegno dell'edilizia scolastica;

- per la riattivazione di un fondo specifico per la montagna;
- per la conferma degli incentivi per le gestioni associate e le fusioni di comuni;
- per la prosecuzione dei percorsi di progettazione rientranti nel programma operativo regionale del Fondo sociale europeo.

Completa il quadro dei pareri approvati con raccomandazioni, quello relativo alla proposta di "Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.)", adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 59/2017.

Anche per questo provvedimento il CAL fa proprie le osservazioni di UPI Toscana ribadendo le stesse raccomandazioni, già formulate per la normativa regionale che ha disciplinato il trasferimento alla Regione delle competenze in materia ambientale, affinché non siano sottratte quelle che la normativa nazionale riserva alle province.

Per quanto riguarda la proposta di regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali), adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 1415/2016 e concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale, il CAL formula un parere favorevole "condizionato" all'accoglimento della richiesta di prevedere che le proposte progettuali a livello sovra comunale, relative alle attività di controllo, verifica e recupero delle somme evase, siano definite e coordinate dalle realtà istituzionali esistenti delle Province, della Città metropolitana di Firenze e dalle Unioni di comuni.

Da segnalare che il regolamento, successivamente approvato con d.p.g.r 20/R/2017, riporta nel preambolo i motivi del non accoglimento della richiesta del CAL, in quanto si afferma che: *"la modifica [...] non può essere accolta alla luce del fatto che nella formulazione del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 68/2011 appare palese ed inequivocabile la volontà del legislatore regionale di assumere a riferimento per l'applicazione dell'articolo 15 medesimo ambiti*

*territoriali diversi e non riconducibili a quelli costituiti dalle realtà istituzionali esistenti delle Province, della Città Metropolitana e delle Unioni di Comuni”.*

### **3. LE ATTIVITÀ**

#### **3.1 LA COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI**

La legge 5 giugno 2003, n. 131 disciplina la funzione consultiva della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti chiamata a collaborare con le Regioni ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in tema di contabilità e finanza pubblica.

L'operatività della funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei conti è resa possibile nella Regione Toscana grazie alla convenzione del 16 giugno 2006, sottoscritta dai presidenti della Giunta regionale, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana e del CAL.

La convenzione ha previsto importanti momenti di scambio di informazioni in merito all'attività di controllo sugli enti locali e ha disciplinato le modalità per la richiesta di consulenza della Corte dei conti da parte dei soggetti pubblici. E' infatti previsto che tali richieste siano presentate tramite il Consiglio delle autonomie locali a cui è riconosciuta anche la facoltà di porre direttamente quesiti, in materia di contabilità pubblica, a condizione che abbiano una valenza ed un interesse generale.

Da segnalare che il CAL ha ritenuto utile e opportuno consentire la più ampia diffusione dei pareri formulati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, rendendoli disponibili alla lettura sul proprio sito web.

Nel 2016 le richieste, pervenute al CAL ed inoltrate alla Sezione regionale di controllo, sono state 33 ed hanno riguardato quesiti legati soprattutto alla gestione del personale, alla predisposizione dei bilanci degli enti locali, alle partecipazioni pubbliche e al funzionamento degli organi istituzionali.

#### **3.2 NOMINE E DESIGNAZIONI**

L'articolo 66 dello Statuto affida al CAL le nomine e le designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali. Inoltre l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 5/2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi amministrativi di competenza della Regione), prevede che dette nomine e designazioni siano effettuate, *“secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate”*.

Nel 2017 il Consiglio della autonomie locali ha approvato 2 delibere di designazione per un totale di 6 rappresentanti degli enti locali in organismi di nomina regionale.